

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3280

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALESTRACCI, ZOLLA, SANGALLI, LA RUSSA, SAVIO, MEMMI,
SARTI ADOLFO, ZANIBONI, RADI, PIREDDA, SCAIOLA, LO
BELLO, BERNARDI GUIDO, FALCIER, ZAMPIERI**

Presentata il 13 gennaio 1986

Nuove norme sulle attività di vigilanza privata e di trasporto valori

ONOREVOLI COLLEGHI! — È di facile constatazione il fatto, del resto ammesso unanimemente dalle varie componenti operanti nel settore e dalle stesse forze politiche, che il comparto della vigilanza privata ha registrato intorno agli anni '70 un forte, se non addirittura brusco, sviluppo « in termini di imprese, di guardie giurate, e anche dal lato economico... » (cfr. *La vigilanza privata verso il terziario avanzato*, edizione Obiettivi sindacali, Roma, novembre 1985, pag. 55).

Ed è altrettanto chiaro che per comprendere tale evoluzione bisogna considerarla « nel più generale quadro del mercato della sicurezza, che risponde ad una domanda crescente di sicurezza da parte della società, a fronte di un sempre maggior numero di eventi criminosi » (così si esprime la richiamata pubblicazione, curata dalla segreteria nazionale della FISA-SCAT-CISL).

Nell'ultimo e più recente periodo, tuttavia, il settore della vigilanza privata sta attraversando una fase di crisi, o forse più esattamente può dirsi che sia « ad una svolta ».

Le ragioni che spingono verso il mutamento sono molteplici: in primo luogo un certo allentamento della domanda dei servizi richiesti, determinato tra l'altro da un « eccesso di attività » di talune imprese meno qualificate; in secondo luogo la progressiva sostituzione di diversi sistemi di sicurezza, sempre meno legati al fattore umano ed invece dipendenti dallo sviluppo delle tecnologie.

Il progressivo espandersi di queste ultime, però, consente di intravedere ulteriori, anche se diverse, prospettive di espansione del settore.

Ebbene, a fronte di una serie così rilevante di mutamenti e spinte sul piano del mercato (a livello organizzativo ed

imprenditoriale), non ha corrisposto un adeguamento della normativa di disciplina del settore, che è rimasta essenzialmente ferma al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento, nonché ai regi decreti-legge n. 1952 del 1935 e n. 2144 del 1936.

Questo insieme di norme, per quanto contenga più disposizioni tuttora degne di considerazione, appare certamente superato perché inadeguato rispetto alla realtà del fenomeno della vigilanza, per come si è andato nel corso degli anni evolvendo.

Si ha precisa conferma di quanto appena accennato, ove si consideri che il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e gli altri testi normativi richiamati non si occupano affatto del trasporto di valori: attività quest'ultima anch'essa in fortissima espansione e che una prassi amministrativa discutibile, anche se forse inevitabile, ha assimilato a quella propria degli istituti di vigilanza, creando notevolissimi problemi e difficoltà per gli operatori del settore.

Una tale assimilazione tra le due attività è certamente impropria, perché esse si distinguono nettamente sotto i diversi profili, che qui di seguito vengono precisati.

In primo luogo la natura giuridica ed economica dell'operatore nonché il volume degli investimenti cui, in ciascuno dei due casi, esso è tenuto.

In secondo luogo l'area di operatività, che solo per le aziende di trasporto valori è, almeno tendenzialmente, tutto il territorio nazionale.

In terzo luogo e correlativamente l'apparato organizzativo, con specifico riguardo ai mezzi impiegati ed alle modalità operative, è distinto nel caso delle aziende di trasporto valori rispetto agli istituti di vigilanza privata.

Infine, ma non ultimo dal punto di vista dell'importanza, diverso è il regime giuridico del rapporto con il cliente, avuto riguardo soprattutto alla responsabilità nei confronti di quest'ultimo: nel caso del trasporto valori, infatti, viene direttamente trasferita al trasportatore la

responsabilità relativa al bene da trasportare e questi ne risponde nel caso che il bene medesimo venga sottratto.

Si tratta solo di alcuni rapidissimi accenni, volti a dimostrare come, ben aldilà dell'inadeguatezza o dei limiti della normativa vigente, esiste in materia una vera e propria lacuna, che vede l'attività di trasporto valori priva di un sicuro riferimento normativo.

Anche a tale lacuna intende porre rimedio questa proposta di legge, che in primo luogo si preoccupa di connotare in modo preciso le due attività (quella della vigilanza e quella di trasporto valori).

Si tratta evidentemente di una proposta che intende porsi come contributo al dibattito, aperto fra le categorie interessate, e che ha visto già altre forze politiche presentare di fronte a questa stessa Camera i propri progetti di riforma del settore.

I criteri generali ai quali la nostra proposta si ispira, partendo dalla distinzione sopra richiamata, possono così sintetizzarsi:

a) conservazione ed esaltazione della natura privatistico-imprenditoriale delle attività in parola, pur con la introduzione di una serie di interventi e controlli anche da parte delle autorità di pubblica sicurezza;

b) fissazione di precisi requisiti morali, nonché accertamento della capacità ed adeguatezza tecnico-economica, degli operatori;

c) garanzia della professionalità degli addetti (guardie particolari giurate e portavalori) nonché, soprattutto, della loro integrità morale, in ragione della specialità dei compiti affidati;

d) tutela dei lavoratori addetti, pur nell'ambito della peculiarità del servizio e delle necessarie garanzie che vi si connettono, e partecipazione del sindacato di categoria anche alle scelte concernenti il rilascio delle licenze per gli istituti di vigilanza;

e) maggiore snellezza delle procedure amministrative, nel quadro di scelte

programmate (e quindi non casuali) e guidate da criteri obiettivi (e quindi non arbitrari, come quelli che talvolta si lamenta che vengano oggi adoperati in sede amministrativa).

La proposta di legge è divisa, pertanto, in cinque titoli.

Il primo è dedicato alle guardie particolari giurate, il secondo agli istituti di vigilanza privata, il terzo alle aziende di trasporto valori. Il quarto ed il quinto contengono rispettivamente le norme penali e quelle finali e transitorie.

Gli articoli da 1 a 6, premessa una definizione dei compiti delle guardie particolari giurate, individuano i requisiti ed il procedimento per la nomina delle medesime, che viene disposta con decreto del prefetto, e disciplinano il loro ambito di attività con specifico riguardo all'uso delle armi, alle uniformi ed alla connotazione giuridica dell'attività stessa.

Gli articoli 7 e 8 prevedono l'intervento delle autorità di pubblica sicurezza, questore e prefetto, rispettivamente per quanto attiene all'impiego delle guardie particolari giurate ovvero alla sospensione e revoca del decreto di nomina.

L'articolo 9 disciplina il rapporto di lavoro delle guardie particolari giurate, tenendo conto della più volte richiamata specialità dei compiti ad esse affidati.

L'articolo 10 regola, dal canto suo, gli effetti che la sospensione o revoca del decreto di nomina determinano sul rapporto di lavoro.

L'articolo 11 infine è norma volta ad incentivare, nell'ambito della contrattazione di settore, la formazione di una disciplina che regolamenti l'esercizio del diritto di sciopero, prevedendo tra l'altro il tentativo di conciliazione dinnanzi al prefetto.

Con l'articolo 12 inizia il titolo II, dedicato agli istituti di vigilanza: se ne individuano la forma giuridica, i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio dell'attività (v. articolo 13 intitolato alla licenza del prefetto), nonché le ragioni di cessazione, anche di ufficio, dell'attività medesima (articoli 14 e 15).

L'articolo 16 definisce l'attività di trasporto valori cui è dedicato il titolo III, mentre il successivo articolo 17 prevede che tale attività sia soggetta ad autorizzazione del Ministro dei trasporti.

Nei successivi articoli 18, 19 e 20 vengono rispettivamente previsti condizioni e requisiti per ottenere l'autorizzazione, la validità della medesima, nonché le ipotesi della sua revoca.

Sempre nell'ottica di garantire la serietà e professionalità del settore, gli articoli 21, 22 e 23 si preoccupano di fissare precisi requisiti di capacità professionale e di integrità morale per i preposti alle attività delle aziende di trasporto valori.

Ugualmente ispirati sono gli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 che riguardano i portavalori, la cui configurazione contenuta nella proposta ne fa una categoria affatto distinta da quella delle guardie giurate.

Gli articoli da 29 a 32 si preoccupano di fissare precise garanzie di ordine tecnico ed organizzativo, per quanto attiene al trasporto su strada dei valori.

Gli articoli 33, 34 e 35 attengono invece alla disciplina sulle armi impiegate per scorta ai valori trasportati.

L'articolo 36 (titolo IV) contiene una norma penale per i casi di esercizio delle attività previste, senza le prescritte autorizzazioni.

Il titolo V reca disposizioni finali e transitorie, volte a consentire il passaggio dal vecchio al nuovo regime.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DELLE GUARDIE PARTICOLARI
GIURATE

ART. 1.

(Definizione).

Le guardie particolari giurate vigilano o custodiscono i beni mobili ed immobili alle dipendenze degli istituti di vigilanza privata, nonché degli enti pubblici e dei privati.

ART. 2.

(Decreto di nomina).

La nomina a guardia particolare giurata è disposta con decreto del prefetto su istanza dell'istituto di vigilanza, dell'ente pubblico o del privato alle cui dipendenze la guardia particolare giurata è destinata a prestare la propria attività; l'istanza è sottoscritta anche dal candidato.

Le guardie particolari giurate devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere cittadini italiani;
- 2) aver raggiunto l'età degli anni diciotto ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
- 3) non aver riportato condanne per delitto non colposo;
- 4) avere adempiuto alla scuola dell'obbligo;
- 5) avere tenuto una condotta consona ai doveri e alle funzioni delle guardie giurate;
- 6) possedere attitudini psico-fisiche adeguate al servizio;

7) possedere gli altri requisiti previsti dalle norme per la concessione del porto d'armi.

Ove l'istanza di cui al primo comma sia presentata al prefetto da enti pubblici o da privati, deve contenere la specifica indicazione dei beni propri da vigilare o custodire nell'ambito della provincia, nonché delle modalità per la prestazione dell'attività.

ART. 3.

(Ambito di attività — Porto d'arma).

Il decreto del prefetto consente l'esercizio dell'attività di guardia particolare giurata nel territorio ove l'istituto di vigilanza è autorizzato ad esercitare la propria attività.

Il decreto comporta il permesso di porto d'arma di cui al successivo articolo 6.

ART. 4.

(Giuramento).

La guardia particolare giurata, prima di essere ammessa all'esercizio della propria attività, presta giuramento innanzi al pretore secondo la formula di rito.

Il pretore attesta il prestato giuramento in calce al decreto del prefetto.

ART. 5.

(Disposizioni penali).

La guardia particolare giurata è persona incaricata di pubblico servizio esclusivamente nell'esercizio della propria attività specifica, relativa ai beni mobili ed immobili affidati alla sua vigilanza o custodia.

La guardia particolare giurata può stendere verbali, soltanto per fatti direttamente attinenti al servizio cui è destinata. I verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

La guardia particolare giurata non può essere distratta dal proprio servizio, fuori dei casi di cui all'articolo 652 del codice penale.

ART. 6.

(Armi e uniformi).

Le guardie particolari giurate prestano la loro attività armate ed in uniforme.

Le armi consentite sono quelle indicate alle lettere *f), g)* dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Il permesso di porto d'arma è a tassa ridotta ed è consentito esclusivamente per lo svolgimento della specifica mansione di guardia particolare giurata.

Per speciali esigenze del servizio le guardie particolari giurate possono essere comandate a prestare la loro attività portando un distintivo. La guardia particolare giurata deve portare l'uniforme o il distintivo, di cui ai precedenti commi, soltanto durante il servizio o per recarvisi a farne ritorno.

ART. 7.

(Impiego delle guardie particolari giurate).

Coloro che impiegano guardie particolari giurate devono comunicare al questore della provincia nel cui territorio viene disimpegnato il servizio tutte le modalità con cui il servizio stesso deve essere eseguito con la specificazione dei compiti assegnati.

È data facoltà al questore di modificare, per speciali motivi d'ordine e sicurezza pubblica, le modalità di servizio comunicate.

ART. 8.

(Sospensione e revoca del decreto).

Il prefetto revoca, col provvedimento motivato e con effetto immediato, il decreto di cui all'articolo 2, alla guardia

particolare giurata che abbia cessato di possedere i requisiti indicati nei numeri 1), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2.

Nei casi in cui la guardia giurata venga imputata per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, il prefetto deve sospendere immediatamente la guardia particolare giurata dall'attività. In caso di reato punibile con pena detentiva inferiore il prefetto può, valutate le circostanze, sospendere la guardia particolare giurata.

Il giudice, che abbia imputato la guardia particolare giurata per i reati di cui ai commi precedenti, deve darne comunicazione al prefetto competente.

La sospensione di cui ai commi precedenti cessa di avere effetto a seguito di sentenza di proscioglimento divenuta irrevocabile.

In tali ipotesi rimane comunque fermo quanto disposto al primo comma del presente articolo.

ART. 9.

(Rapporto di lavoro).

Il rapporto di lavoro delle guardie particolari giurate alle dipendenze degli istituti di vigilanza è soggetto alla normativa generale sul lavoro subordinato e alla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, salvo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge.

Rimane fermo il disposto dell'articolo 2 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Le guardie particolari giurate sono assunte per via diretta con l'obbligo della comunicazione all'ufficio di collocamento.

Gli istituti di vigilanza non sono soggetti alle norme sul collocamento obbligatorio per quanto riguarda l'assunzione delle guardie particolari giurate.

Ai fini dell'applicazione nei confronti degli istituti di vigilanza privata della predetta normativa non si tiene conto del numero delle guardie particolari giurate.

Spetta al prefetto di vigilare sull'osservanza delle disposizioni previste al presente articolo.

ART. 10.

(Effetti della sospensione e revoca del decreto sul rapporto di lavoro).

Chiunque occupa guardie particolari giurate alle proprie dipendenze deve dare tempestivamente notizia al prefetto della perdita del possesso da parte della guardia particolare giurata dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 8.

La sospensione dal servizio decisa dal prefetto ai sensi dell'articolo 8 determina la sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

La revoca del decreto alla guardia particolare giurata determina la risoluzione del rapporto di lavoro, con il diritto della guardia particolare giurata al trattamento di liquidazione previsto dalle disposizioni vigenti.

La revoca della licenza all'istituto, comporta la cessazione, a tutti gli effetti di legge, del rapporto di lavoro delle guardie particolari giurate dipendenti dall'istituto.

Nel caso previsto dal comma precedente, nonché in ogni ipotesi di cessazione dal servizio della guardia particolare giurata, la nomina di cui all'articolo 2 decade di diritto; il relativo decreto nonché il permesso di porto d'arma devono essere immediatamente restituiti al prefetto a cura dell'istituto di vigilanza ovvero dagli enti pubblici o dai privati alle cui dipendenze prestava la propria attività la guardia particolare giurata.

ART. 11.

(Normativa sullo sciopero).

Nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro è determinata una regolamentazione sull'esercizio del diritto di sciopero che preveda fra l'altro il tentativo di conciliazione davanti al prefetto, i termini di preavviso nonché le modalità per garantire i servizi essenziali.

TITOLO II
DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA
PRIVATA

ART. 12.

(Costituzione).

Possono costituirsi istituti di vigilanza privata anche in forma societaria.

Fuori dei casi previsti al terzo comma dell'articolo 2, la vigilanza o custodia dei beni mobili ed immobili di terzi è effettuata esclusivamente dai predetti istituti, destinando all'attività le guardie particolari giurate da essi dipendenti.

La relativa licenza è rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'istituto deve operare.

Nell'istanza deve essere indicato il tipo di uniforme o di distintivo portato dalle guardie particolari giurate dipendenti dall'istituto.

ART. 13.

(Licenza).

La licenza è rilasciata all'istituto previo parere di una commissione avente sede presso la prefettura e composta dal prefetto, dal questore nonché da tre delegati, uno della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, uno dell'Associazione nazionale istituti di vigilanza privata e uno dei sindacati di categoria più rappresentativi a livello nazionale. Il parere concerne l'esistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

1) l'istituto possieda l'organizzazione nonché la capacità tecnica ed economica adeguate al servizio che intende esercitare;

2) che il titolare dell'istituto e, se l'istituto è costituito in forma societaria, anche il legale rappresentante della società medesima, siano di ottima condotta

morale e possiedano i requisiti di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2;

3) che non esistano nella provincia istituti che, per organizzazione e struttura, siano già sufficienti ed idonei a prestare l'attività di vigilanza o custodia, in relazione al numero e alla importanza delle categorie di utenti, ai tipi di servizio richiesti, nonché all'andamento della criminalità ed alla dislocazione ed impiego delle forze di polizia nell'ambito territoriale considerato.

Il prefetto può rifiutare il rilascio della licenza o revocarla per particolari ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi devono essere motivati.

ART. 14.

(Revoca).

In caso di mutamento per qualsiasi causa del titolare dell'istituto e, se l'istituto è costituito in forma societaria, anche del legale rappresentante, il prefetto può, sentita la commissione di cui all'articolo 13 e per i motivi ivi previsti, revocare la licenza.

Del mutamento di cui al comma precedente deve essere data notizia al prefetto nelle successive quarantotto ore.

ART. 15.

(Perdita di requisiti).

In ogni caso in cui il titolare dell'istituto e, se l'istituto sia costituito in forma societaria, anche il suo legale rappresentante, perdano taluno dei requisiti indicati ai nn. 1) e 3) dell'articolo 2 ovvero non risultino più di ottima condotta morale, il prefetto diffida l'istituto a provvedere alla loro sostituzione entro il termine massimo di quindici giorni.

In tali ipotesi rimane fermo il disposto dell'articolo 14.

TITOLO III
DEL TRASPORTO VALORI

ART. 16.

(Definizione).

Si intende per trasporto valori l'attività svolta da qualunque impresa, individuale o societaria, per realizzare in condizioni di sicurezza il trasporto e deposito, per conto di terzi, di denaro, monete, titoli nominativi o al portatore, certificati azionari e ogni altro documento rappresentante valore, nonché gioielli, metalli preziosi o semipreziosi. Sono esclusi dalle previsioni di cui alle presenti norme:

a) i trasporti di valori effettuati da persona fisica o giuridica per conto proprio;

b) i trasporti di valori effettuati da una amministrazione pubblica con l'impiego di personale da essa dipendente e all'uopo autorizzato da specifiche disposizioni di legge ovvero delle forze di polizia.

ART. 17.

(Autorizzazione).

Il trasporto di valori è soggetto ad autorizzazione del Ministro dei trasporti. L'autorizzazione abilita ad effettuare trasporti ed a compiere operazioni di prelievo e di consegna di valori in tutto il territorio nazionale; essa consente altresì la tenuta in deposito di valori quando questa risulti strumentale per il trasporto.

ART. 18.

(Condizioni e requisiti).

L'autorizzazione, richiesta a nome dell'impresa dal titolare o dal rappresen-

tante legale, è rilasciata a seguito dell'accertamento dell'adeguatezza dell'impresa stessa in ordine:

a) alla sicurezza dei veicoli di trasporto apprestati e alla loro consistenza numerica in relazione all'attività programmata;

b) alla capacità tecnica ed economica della impresa;

c) alla copertura dei rischi connessi sia al trasporto che al deposito dei valori;

d) alla costituzione di previdenze assicurative in favore del personale in aggiunta a quelle previste dalla legge.

ART. 19.

(Validità dell'autorizzazione).

L'autorizzazione è valida per nove anni ed è rinnovabile.

L'autorizzazione è subordinata alla condizione che l'impresa sia iscritta all'Albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

ART. 20.

(Revoca dell'autorizzazione).

L'autorizzazione deve essere revocata:

a) quando sia avvenuta la cancellazione dell'impresa dall'Albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;

b) quando l'attività sia cessata di fatto da oltre sei mesi;

c) quando, trattandosi di società, essa sia liquidata;

d) a seguito di sentenza di fallimento passata in giudicato;

e) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti che hanno determinato il rilascio.

Il provvedimento di cui al comma precedente nei casi previsti dalle lettere b) ed e) deve essere adottato previa contesta-

zione degli addebiti e con l'assegnazione del termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte.

ART. 21.

(Preposto alle unità operative).

Ad ogni unità operativa deve essere preposta in via permanente ed effettiva una persona che abbia ottenuto, a seguito di un colloquio dinanzi ad una speciale commissione, il certificato di capacità professionale per il trasporto di valori.

La persona preposta deve inoltre:

- a) essere cittadino italiano;
- b) non avere riportato condanne per delitto non colposo;
- c) essere di ottima condotta morale;
- d) avere il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Il certificato di cui al primo comma è ottenuto senza colloquio da chi dimostri di essere stato titolare dell'impresa o preposto, anche di fatto, in base a contratto di lavoro, ad impresa che eserciti il trasporto di valori da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 22.

(Revoca del certificato di capacità professionale).

Il certificato di capacità professionale deve essere revocato a cura dell'autorità che lo ha rilasciato al venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 21.

In tal caso l'autorità medesima diffida il legale rappresentante dell'impresa a provvedere alla relativa sostituzione entro il termine massimo di quindici giorni.

ART. 23.

(Modalità per il rilascio del certificato).

Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in

vigore della presente legge, sono fissate le modalità per il rilascio del certificato di capacità professionale, la composizione della commissione di cui all'articolo 21 e le materie oggetto del colloquio.

ART. 24.

(*Portavalori*).

A richiesta dell'impresa, presentata dalla persona preposta all'unità operativa, il prefetto, nella cui provincia opera l'unità, rilascia un patentino di abilitazione per lo svolgimento della mansione di portavalori alle persone che:

- a) siano cittadini italiani;
- b) abbiano adempiuto agli obblighi di leva;
- c) siano in possesso del diploma di superamento della scuola dell'obbligo;
- d) non abbiano riportato condanna per delitto non colposo;
- e) non siano sottoposte ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;
- f) abbiano il pieno godimento dei diritti civili e politici;
- g) siano in possesso di patente di abilitazione alla guida di categoria non inferiore alla C.

Le persone intestatarie del patentino di abilitazione devono, ogni due anni dalla data del rilascio, ripresentare al prefetto competente la documentazione di cui alle lettere a), d), e), f) e g) o la dichiarazione sostitutiva ove consentita.

ART. 25.

(*Ambito dell'attività*).

Il patentino di cui all'articolo 24 abilita l'intestatario ad operare nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

ART. 26.

(Ritiro del patentino).

Il patentino di abilitazione viene ritirato temporaneamente o definitivamente dal prefetto che l'ha rilasciato:

a) quando venga a mancare temporaneamente o definitivamente uno dei requisiti che hanno legittimato il rilascio;

b) per porto dell'arma per motivi non connessi allo svolgimento della mansione di portavalori;

c) per risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa;

d) quando, decorso il termine, non sia stata ripresentata la documentazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 24.

ART. 27.

(Effetto del ritiro sul rapporto di lavoro).

Il ritiro temporaneo o definitivo del patentino di abilitazione consente al datore di lavoro rispettivamente la sospensione del dipendente dal servizio e dalla remunerazione per il tempo corrispondente o la risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 28.

(Uniforme).

Il portavalori è tenuto ad indossare in servizio l'uniforme fornitagli dal datore di lavoro ed approvata dal prefetto della provincia dove si trova la sede legale dell'impresa, udita l'autorità militare.

ART. 29.

(Trasporto di valori superiori ai cento milioni).

Il trasporto su strada, per conto di terzi, di valori di entità superiori a lire cento milioni deve essere effettuato sol-

tanto con autoveicoli blindati di proprietà delle aziende autorizzate, omologati per l'uso specifico sulla base di requisiti tecnici ed apprestamenti difensivi individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 30.

(Omologazione degli autoveicoli blindati).

Trascorso un anno dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 29, le imprese di costruzione o di trasformazione degli autoveicoli blindati, dopo aver sottoposto ad omologazione un prototipo, faranno annotare sul documento di circolazione di tutti gli altri veicoli della serie gli estremi dell'omologazione predetta.

ART. 31.

(Norma transitoria sulla omologazione).

Entro due anni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 29, tutte le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono l'attività di trasporto valori per conto terzi, devono adeguare i propri automezzi facendoli omologare ai sensi del predetto articolo. Ottemperando nei termini previsti a quanto sopra, l'impresa può continuare l'attività di trasporto valori.

ART. 32.

(Equipaggio dei veicoli blindati).

I veicoli blindati destinati al trasporto di valori, durante il servizio, devono avere a bordo un equipaggio di almeno due portavalori armati.

ART. 33.

(Armi in servizio).

Il portavalori è tenuto a portare in servizio l'arma prescelta dal datore di lavoro.

ART. 34.

(Permesso di porto d'armi).

Il patentino di abilitazione costituisce titolo valido per l'acquisto e il porto di arma comune da sparo per difesa personale, senza il nulla osta previsto dalle vigenti norme e senza l'autorizzazione di cui al comma terzo dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo ogni altro obbligo di legge.

Il porto d'armi è consentito esclusivamente per lo svolgimento della specifica mansione di portavalori.

ART. 35.

(Custodia delle armi).

In deroga alla legge 18 aprile 1975, n. 110, è consentito all'impresa di apprestare nella sede di ogni unità operativa idoneo contenitore per la custodia delle armi in condizioni di sicurezza. In tal caso i portavalori sono tenuti a deporre ivi le armi al termine del servizio. La consegna e la restituzione delle armi debbono risultare, presso ogni centro di custodia armi, da idonea documentazione controllabile in qualsiasi momento.

TITOLO IV

NORME PENALI

ART. 36.

(Norma penale).

Chiunque eserciti senza la prescritta autorizzazione le attività disciplinate dalla presente legge è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da 10 milioni a 50 milioni. Alla stessa pena soggiace l'impresa autorizzata quando sia stata decretata la revoca dell'autorizzazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 37.

(Regime transitorio).

Le guardie particolari giurate che, all'entrata in vigore della presente legge, possiedono sul decreto prefettizio di approvazione l'annotazione « addetto alla scorta di valori » possono ottenere il patentino di abilitazione previa domanda da presentarsi entro sei mesi da parte dell'impresa.

ART. 38.

(Abrogazione).

Sono abrogati:

a) il regio decreto 4 giugno 1914, n. 563;

b) gli articoli 133 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni di cui agli articoli 136, 139 e 140 per la parte attinente agli istituti di vigilanza e alle guardie particolari giurate;

c) il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 e il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144;

d) gli articoli da 249 a 256 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché gli articoli dal 257 al 260 dello stesso regio decreto per le parti attinenti gli istituti di vigilanza privata e le guardie particolari giurate.